

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero ed adeguamento funzionale della stazione ferroviaria di Bergamo.

TRA

CENTOSTAZIONI S.p.A., con sede in Roma, Via Bartolomeo Eustachio n. 8, capitale sociale 8.333.335, codice fiscale, partita IVA, ed iscrizione al Registro delle imprese di Roma al n. 06473791009, di seguito, per brevità "Centostazioni", in persona del, nella qualità di, Società che agisce in proprio ed in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., di seguito denominata anche "Centostazioni".

E

L'IMPRESA, con sede in, via, codice fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di, n., in persona di nella qualità di, di seguito denominata anche "Appaltatore"

PREMESSO

- che, con contratto in data 27.6.2001, Ferrovie dello Stato S.p.A. - Divisione Infrastruttura, oggi Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I.), ha concesso a Centostazioni S.p.A. l'utilizzazione in esclusiva dei complessi immobiliari di 103 stazioni di medie dimensioni, comprendente le attività di riqualificazione, ristrutturazione, valorizzazione e gestione dei complessi stessi;
- che, in relazione agli impegni assunti dalle parti nell'ambito del Programma di interventi predisposto ai sensi del richiamato contratto del 27.6.2001, Centostazioni deve provvedere, in proprio ed in nome e per conto di R.F.I., alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori di recupero ed adeguamento funzionale della stazione ferroviaria di Bergamo;
- che l'affidamento della progettazione esecutiva e dei suddetti lavori è avvenuto attraverso una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a seguito della quale è risultato miglior offerente l'Appaltatore;
- che, con lettera n.del, Centostazioni ha comunicato all'Appaltatore che era risultato migliore offerente;
- che l'Appaltatore ha fatto pervenire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in fase di gara nonché la cauzione definitiva prodotta con le modalità e nelle forme previste dagli atti di gara;
- che, con lettera n. del, Centostazioni ha comunicato all'Appaltatore il perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- che si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - RICHIAMO PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

1. Centostazioni affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente con-

tratto e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, la realizzazione della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di recupero ed adeguamento funzionale della stazione ferroviaria di Bergamo.

2. La progettazione esecutiva (d'ora in avanti, semplicemente, "progetto esecutivo" o "PE") dovrà essere redatta in conformità al "progetto definitivo" posto a base di gara ed allegato al presente atto (d'ora in avanti, anche semplicemente "PD"), nel rispetto delle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo articolo 4 e nel rispetto di quanto previsto dalle "Condizioni generali di contratto per gli appalti, lavori e forniture in opera delle società del gruppo F.S." (d'ora in avanti semplicemente "CGC" o "Condizioni generali") approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello stato S.p.A. nella seduta del 26 novembre 2008 e dovrà essere composta, oltre che dai documenti descritti nell'art. 35 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., ad eccezione dello schema di contratto, dai documenti di cui alle allegate Specifiche Tecniche per la redazione della progettazione esecutiva (all. n. 3).

3. Rientra comunque nell'oggetto dell'appalto l'esecuzione di tutte le attività indicate nel precedente punto 2, nonché nelle menzionate Specifiche Tecniche per la redazione della progettazione esecutiva, nonché ogni altro intervento complementare e accessorio ritenuto indispensabile per dare completamente finite ed idonee all'uso cui sono destinate tutte le opere, nonché ogni tipo di attività occorrente per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, permessi, nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi sul "Progetto Esecutivo" in conformità alle previsioni del "Progetto Definitivo", comprese le opere di soluzione delle interferenze con condotte, fognature, acquedotti, impianti termo-idrico-sanitari, condizionamento ecc., nonché la rimozione di cavi, condotte e canalizzazioni abbandonate o sostituite dalle nuove realizzazioni.

4. Rientra altresì nell'oggetto dell'appalto la reperibilità delle parti di ricambio per cinque anni decorrenti dal verbale di ultimazione dei lavori o per il maggior tempo offerto dall'Appaltatore in fase di gara, pari a n.....anni. Dette parti sono: vetri delle facciate e delle coperture dell'intera galleria vetrata e relativi sistemi di fissaggio nonché le seguenti componenti impiantistiche: gruppi luce dell'atrio, dei bagni aperti al pubblico nonché quelli che interessano la galleria vetrata e la facciata del fabbricato viaggiatori lato piazza, UTA, ascensore, apparecchiature della centrale termica nonché il gruppo di pompaggio antincendio.

5. Rientra inoltre nell'oggetto dell'appalto una estensione del periodo di garanzia dimesi eventualmente offerto dall'Appaltatore in fase di gara decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Detta garanzia ha i medesimi contenuti della garanzia prevista dall'art. 27 delle Condizioni generali di contratto e si estende alle seguenti componenti impiantistiche: UTA, ascensore, apparecchiature della centrale termica nonché il gruppo di pompaggio antincendio.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

1. Tutte le attività oggetto del contratto e tutte le altre prestazioni dovute dall'Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati al successivo articolo 4 che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare senza riserve ed eccezioni.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati e non dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità che hanno giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati dall'importo offerto dall'Appaltatore.

In caso di discordanza o contrasto tra disposizioni di uno stesso documento o di più documenti si applicano le disposizioni più favorevoli per Centostazioni.

ARTICOLO 4 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, che ha comunque prevalenza su tutti gli altri documenti d'appalto, i documenti di seguito elencati, in ordine decrescente di importanza, nel

comma successivo, pur se non fisicamente allegati al presente atto.

2. Elenco dei documenti facenti parte integrante ed essenziale del Contratto:
 1. Bando e disciplinare di gara con i relativi allegati;
 2. Eventuali chiarimenti forniti da Centostazioni ai concorrenti alla gara d'appalto;
 3. Specifiche tecniche per la redazione della progettazione esecutiva:
 - 3.1 Specifiche tecniche;
 - 3.2 Specifiche tecniche di restituzione grafica;
 - 3.3. Schema per la codifica degli elaborati grafici;
 4. Progetto definitivo dei lavori costituito dai seguenti elaborati:

	DESCRIZIONE ELABORATO	CODIFICA	SCALA MINIMA
P	INQUADRAMENTO GENERALE DELL'INTERVENTO		
A01	Corografia di localizzazione dell'intervento	MI_BG_A_RL_00_PM_00_01	1:5000
A02	Planimetria generale dello stato di fatto - stralcio del PRG	MI_BG_A_RL_00_PM_00_01	VARIE
A03	Destinazioni d'uso - Pianta piano interrato, piano terra, piano primo e sottotetto	MI_BG_A_RL_00_LY_00_01	fuori scala
A04	Planimetria dello Stato Attuale - Pianta piano interrato e piano terra	MI_BG_A_RL_00_LY_00_01	1:200
A05	Planimetria dello Stato Attuale - Pianta piano primo e copertura	MI_BG_A_RL_00_LY_00_01	1:200
A06	Piante piano interrato e piano terra	MI_BG_A_ES_00_LY_00_01	1:100
A07	Piante piano primo e copertura	MI_BG_A_ES_00_LY_00_01	1:100
A	ARCHITETTONICO		
	DEMOLIZIONI/COSTRUZIONI		
DR1	Piante piano interrato e piano terra	MI_BG_A_ES_00_CP_00_01	1:200
DR2	Piante piano primo e copertura	MI_BG_A_ES_00_CP_00_01	1:200
DR3	Prospetti	MI_BG_A_ES_00_CP_00_01	1:200
DR4	Sezioni	MI_BG_A_ES_00_CP_00_01	1:200
	PROGETTO		
A8	Pianta piano interrato	MI_BG_A_ES_00_LY_IN_01	1:50
A9a	Pianta piano terra - parte a	MI_BG_A_ES_00_LY_PK_01	1:50
A9b	Pianta piano terra - parte b	MI_BG_A_ES_00_LY_PK_01	1:50
A9c	Pianta piano terra - parte c	MI_BG_A_ES_00_LY_PK_01	1:50
A9d	Pianta piano terra - parte d	MI_BG_A_ES_00_LY_PK_01	1:50
A10	Pianta piano primo	MI_BG_A_ES_00_LY_P1_01	1:50
A11	Prospetti fabbricato viaggiatori	MI_BG_A_ES_FV_TT_00_01	1:100
A12	Prospetti edificio ex O.C.A.	MI_BG_A_ES_LO_TT_00_01	1:100
A13a	Sezione longitudinale AA - parte 1	MI_BG_A_ES_00_SZ_AA_01	1:50

A14	Sezione longitudinale BB	MI_BG_A_ES_00_SZ_BB_01	1:50
A15	Sezione trasversale CC	MI_BG_A_ES_00_SZ_CC_01	1:50
A16	Sezione trasversale DD	MI_BG_A_ES_00_SZ_DD_01	1:50
A17	Sezione trasversale EE	MI_BG_A_ES_00_SZ_EE_01	1:50
A18	Sezione uffici biglietteria F-F; Sezioni atrio G-G, H-H, I-I	MI_BG_A_ES_00_SZ_00_01	1:50
A19	Pianta delle pavimentazioni	MI_BG_A_ES_00_LP_00_01	1:100
A20	Controsoffitti	MI_BG_A_ES_00_LC_00_01	1:100
A21	Galleria vetrata	MI_BG_A_ES_00_PX_00_01	1:50
A22	Particolari galleria vetrata e pensilina	MI_BG_A_ES_00_PX_00_01	1:2
A23	Vasca idrica	MI_BG_A_ES_00_LY_00_01	VARIE
A24	Biglietteria	MI_BG_A_ES_00_PX_00_01	VARIE
A25	Ascensore e corpo scala	MI_BG_A_ES_00_PX_00_01	VARIE
A26	Scala di accesso al sottopasso	MI_BG_A_ES_00_PX_00_01	VARIE
A27	Servizi igienici R.F.I. edificio ex O.C.A. piano terra	MI_BG_A_ES_00_PX_00_01	1:20
A28	Servizi igienici pubblici edificio ex O.C.A. piano terra	MI_BG_A_ES_00_PX_00_01	1:20
A29	Servizi igienici biglietteria e R.F.I. edificio ex O.C.A. piano primo	MI_BG_A_ES_00_PX_00_01	1:20
A30	Locale detenzione e servizi igienici POLFER	MI_BG_A_ES_00_PX_00_01	1:20
A31	Abaco partizioni verticali e orizzontali	MI_BG_A_ES_00_PX_AS_01	1:10
A32a	Abaco serramenti esterni	MI_BG_A_ES_00_PX_AI_01	1:50
A32b	Abaco serramenti esterni	MI_BG_A_ES_00_PX_AI_01	1:50
A33	Abaco serramenti interni	MI_BG_A_ES_00_PX_AI_01	1:50
A34	Particolari serramenti interni ed esterni	MI_BG_A_ES_00_PX_00_01	1:5
A35	Particolari architettonici	MI_BG_A_ES_00_PX_00_01	VARIE
ST	STRUTTURE		
ST01	Strutture edificio OCA	MI_BG_P_ST_LO_00_00_01	VARIE
ST02	Reticolari in acciaio di copertura	MI_BG_P_ST_FV_00_00_01	VARIE
ST03	Soppalco zone impianti	MI_BG_P_ST_FV_00_00_01	VARIE
ST04	strutture in legno ala ovest	MI_BG_P_ST_FV_00_00_01	VARIE
ST05	Copertura corpo centrale	MI_BG_P_ST_FV_00_00_01	VARIE
ST06	Solaio piano terra	MI_BG_P_ST_FV_00_00_01	VARIE
ST07	Scala piano terra	MI_BG_P_ST_FV_00_00_01	VARIE
ST08	Vano ascensore	MI_BG_P_ST_FV_00_00_01	VARIE
ST09	Cerchiature	MI_BG_P_ST_FV_00_00_01	VARIE
ST10	Sistemazioni esterne	MI_BG_P_ST_FV_00_00_01	VARIE

ST11	Galleria Vetrata: Fondazioni - Carpenteria ed Armature Tav.1	MI_BG_P_ST_FV_00_00_01	VARIE
ST12	Galleria Vetrata: Fondazioni - Carpenteria ed Armature Tav.2	MI_BG_P_ST_FV_00_00_01	VARIE
ST13	Galleria Vetrata: Fondazioni - Carpenteria ed Armature Tav.3	MI_BG_P_ST_FV_00_00_01	VARIE
ST14	Galleria Vetrata: Fondazioni - Carpenteria Metallica Piante e Preospetti Tav.1	MI_BG_P_ST_FV_00_00_01	VARIE
ST15	Galleria Vetrata: Fondazioni - Carpenteria Metallica Piante e Preospetti Tav.2	MI_BG_P_ST_FV_00_00_01	VARIE
ST16	Galleria Vetrata: Fondazioni - Carpenteria Metallica Piante e Preospetti Tav.3	MI_BG_P_ST_FV_00_00_01	VARIE
ST17	Galleria Vetrata: Fondazioni - Sezioni Trasversali e Dettagli Costruttivi	MI_BG_P_ST_FV_00_00_01	VARIE

ST RELAZIONI STRUTTURALI

PST	Relazione di calcolo strutturale	MI_BG_P_ST_00_00_00_01	-
PST	Relazione geologica-tecnica	MI_BG_P_ST_00_00_00_01	-
PST	Relazione materiali	MI_BG_P_ST_00_00_00_01	-

IM IMPIANTI MECCANICI

RT	Impianti meccanici - Relazione tecnica	MI_BG_I_RD_00_RT_00_01	-
RC	Impianti meccanici - Relazione di calcolo	MI_BG_I_RD_00_RC_00_01	-
I01	Impianti meccanici - Schema funzionale generale	MI_BG_I_RD_00_SC_00_01	-
I02	Impianti meccanici - Schema funzionale impianto antincendio	MI_BG_I_AI_00_SC_00_01	-
I03	Impianti meccanici - Particolari Costruttivi	MI_BG_I_00_00_PX_00_01	-
I11	Impianti meccanici - Riscaldamento piano interrato	MI_BG_I_RD_00_LY_IN_01	1:100
I12	Impianti meccanici - Riscaldamento piano terra	MI_BG_I_RD_00_LY_PK_01	1:100
I13	Impianti meccanici - Riscaldamento piano primo	MI_BG_I_RD_00_LY_P1_01	1:100
I14	Impianti meccanici - Riscaldamento piano terra demolizioni	MI_BG_I_RD_00_LY_PK_01	1:100
I21	Impianti meccanici - Condizionamento piano terra	MI_BG_I_RD_00_LY_PK_01	1:100
I22	Impianti meccanici - Condizionamento piano primo	MI_BG_I_CM_00_LY_P1_01	1:100
I23	Impianti meccanici - Condizionamento - Regolazione automatica	MI_BG_I_CM_00_SC_00_01	-
I31	Impianti meccanici - Idricosanitario e scarichi piano terra e primo	MI_BG_I_ID_00_LY_PK_01	1:100
I41	Impianti meccanici - Antincendio piano terra	MI_BG_I_AI_00_LY_PK_01	1:100
I89	Schemi elettrici unifilari quadri termomeccanici	MI_BG_I_EQ_00_SC_00_01	-

IE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

RT	Impianti elettrici - Relazione tecnica	MI_BG_I_EI_00_RT_00_01	-
RC	Impianti elettrici - Relazione di calcolo	MI_BG_I_EI_00_RC_00_01	-
I52	Impianti elettrici - Pianta disposizione canalizzazioni principali piano interrato	MI_BG_I_EI_00_LY_IN_01	1:100
I53	Impianti elettrici - Pianta disposizione canalizzazioni principali piano terra	MI_BG_I_EI_00_LY_PK_01	1:100

I54	Impianti elettrici - Pianta disposizione canalizzazioni principali piani primo e sottotetto	MI_BG_I_EI_00_LY_00_01	1:100
I55	Impianti elettrici - Pianta disposizione impianti di forza motrice piano interrato	MI_BG_I_EF_00_LY_IN_01	1:100
I56	Impianti elettrici - Pianta disposizione impianti di forza motrice piano terra	MI_BG_I_EF_00_LY_PK_01	1:100
I57	Impianti elettrici - Pianta disposizione impianti di forza motrice piano primo e sottotetto	MI_BG_I_EF_00_LY_00_01	1:100
I58	Impianti elettrici - Pianta disposizione impianti di illuminazione normale e di sicurezza piano interrato	MI_BG_I_EI_00_LY_IN_01	1:100
I59	Impianti elettrici - Pianta disposizione impianti di illuminazione normale e di sicurezza piano terra	MI_BG_I_EI_00_LY_PK_01	1:100
I60	Impianti elettrici - Pianta disposizione impianti di illuminazione normale e di sicurezza piano primo e sottotetto	MI_BG_I_EI_00_LY_00_01	1:100
I61	Impianti speciali - Pianta disposizione impianti speciali piano interrato	MI_BG_I_AL_00_LY_IN_01	1:100
I62	Impianti speciali - Pianta disposizione impianti speciali piano terra	MI_BG_I_AL_00_LY_PK_01	1:100
I63	Impianti speciali - Pianta disposizione impianti speciali piano primo e sottotetto	MI_BG_I_AL_00_LY_00_01	1:100
I80	Schema elettrico unifilare Quadro Media Tensione Servizi Secondari - Q_MT/SS	MI_BG_I_EQ_00_SC_00_01	-
I81	Schema elettrico unifilare Quadro Bassa Tensione Servizi Secondari - Q_BT/SS	MI_BG_I_EQ_00_SC_00_01	-
I82	Schema elettrico unifilare Quadro di Rifasamento Automatico Servizi Secondari - Q_RIF/SS	MI_BG_I_EQ_00_SC_00_01	-
I83	Schema elettrico unifilare Quadro Servizi Ausiliari Servizi Secondari - Q_SA/SS	MI_BG_I_EQ_00_SC_00_01	-
I84	Schema elettrico unifilare Quadro Soccorritore Servizi Secondari - Q_SOC/SS	MI_BG_I_EQ_00_SC_00_01	-
I85	Schema elettrico unifilare Quadro piano interrato Servizi Secondari - Q_PINT/SS	MI_BG_I_EQ_00_SC_00_01	-
I86	Schema elettrico unifilare Quadro Contatore utenze RFI - Q_CONT/RFI	MI_BG_I_EQ_00_SC_00_01	-
I87	Schema elettrico unifilare Quadro Generale RFI - Q_G/RFI	MI_BG_I_EQ_00_SC_00_01	-
I88	Schemi elettrici unifilari quadri secondari	MI_BG_I_EQ_00_SC_00_01	-
G GENERALI			
RG	RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA + ALL. FOTOGRAFICO + ALL. BARRIERE ARCH.	MI_BG_A_ES_00_RG_00_01	-
RT	RELAZIONE CENSIMENTO AMIANTO E FIBRE MINERALI	MI_BG_A_ES_00_RT_00_01	-
CM	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	MI_BG_A_ES_00_CM_00_01	-
QE	QUADRO ECONOMICO	MI_BG_I_ES_00_QE_00_01	-
WS	ALBERO DELLE WBS	MI_BG_A_ES_00_WS_00_01	-
CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	MI_BG_A_ES_00_SP_00_01	-
CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO OPERE CIVILI	MI_BG_A_ES_00_SP_00_01	-
CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO IMPIANTI MECCANICI	MI_BG_I_ES_00_SP_00_01	-
CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	MI_BG_I_ES_00_SP_00_01	-
FM	FASCICOLO DELL' OPERA	MI_BG_A_ES_00_RG_00_01	-
RM	FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE (IMPIANTI MECCANICI)	MI_BG_I_ES_00_RM_00_01	-
RM	FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE (IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI)	MI_BG_I_ES_00_RM_00_01	-

PSC	PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO	MI_BG_A_ES_00_00_01	-
CN	CRONOPROGRAMMA	MI_BG_A_ES_00_CN_00_01	-
SC01	CANTIERIZZAZIONE	MI_BG_A_ES_00_SC_00_01	-

5. Condizioni generali di contratto per gli appalti di opere, lavori e forniture in opera delle società del gruppo "Ferrovie dello Stato" (C.G.C.) approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. nella seduta del 26 novembre 2008;
6. Capitolato Speciale per la sicurezza nei cantieri e la tutela dell'ambiente;
7. Capitolato Generale Tecnico (Approvato dal C.d.A. delle Ferrovie in data 12/02/1914);
8. Elenchi prezzi (n. 3 – Meccanico, Edile ed Elettrico);
9. Elenco Tariffe Ferrovie dello Stato depositate Ed. 2008;
10. Tariffa Istituto Sperimentale delle Ferrovie;
11. Offerta tecnica, temporale ed economica dell'Appaltatore, ivi compresi i relativi documenti forniti per la verifica della congruità dell'offerta, ai sensi degli artt. 86 e ss del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
12. Norme di comportamento in ambiente ferroviario.

ARTICOLO 5 - RAPPRESENTANTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore indica nella persona di....., il proprio Direttore della progettazione che è delegato a trattare, definire, e decidere, con Centostazioni, ogni questione tecnica e/o amministrativa e/o contrattuale concernente lo svolgimento della progettazione esecutiva. Al Direttore della progettazione si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 15 delle C.G.C.

Per eventuali compiti specifici ed, in particolare per assicurare un qualificato e continuo scambio di informazioni con Centostazioni, il Direttore della Progettazione potrà delegare funzioni a propri rappresentanti qualificati.

L'Appaltatore deve nominare un proprio Direttore tecnico ai sensi dell'art. 15 C.G.C. e può nominare uno o più direttori di cantiere.

Centostazioni può rifiutare, a suo insindacabile giudizio, il Direttore della Progettazione, il Direttore tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere designati dall'Appaltatore ed in generale tutti i soggetti incaricati dallo stesso di gestire per l'Appaltatore stesso i rapporti relativi al presente contratto d'appalto nonché qualsiasi attività esecutiva, ivi compresi gli eventuali tecnici redattori di disegni, computi, relazioni e quant'altro prodotto in relazione al presente appalto. Centostazioni potrà altresì esigere la sostituzione di tutti i predetti soggetti. Sia nel caso di rifiuto che di sostituzione di tutti i predetti soggetti, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo ovvero alcun risarcimento.

Le comunicazioni/ordini di servizio si intenderanno ricevuti dall'Appaltatore, anche ai fini della applicazione delle penali (di cui al successivo art. 20 del presente contratto) qualora siano state trasmesse con esito positivo via fax (ricevuta con esito positivo) ovvero via email (conferma dell'invio) ai recapiti che saranno forniti dall'Appaltatore entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

ARTICOLO 6 – IMPORTO

1. L'importo complessivo dell'appalto è pari ad Euro (euro), di cui:

- a) € _____, (€/..) a corpo per tutte le prestazioni comunque necessarie per la redazione della progettazione esecutiva, comprensiva del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché per l'espletamento di tutto quanto altro necessario (ottenimento di autorizzazioni, pareri e quant'altro) per renderlo effettivamente operativo, quale risultante

- dall'applicazione del ribasso del...% (.....per cento) offerto dall'Appaltatore in fase di gara;
- b) € _____,___ (€ .../..) a corpo per l'esecuzione dei lavori, quale risultante dall'applicazione del ribasso del...% (.....per cento) offerto dall'Appaltatore in fase di gara;
- c) € _____,___ (€/..) a corpo per oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e comunque per l'adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

2. Tali importi non sono comprensivi di I.V.A.

3. Nell'importo dell'appalto sono compresi e compensati gli oneri per lavorazioni notturne, festive e festive notturne, per la presenza di esercizio ferroviario, inteso anche come transito e/o presenza di viaggiatori, di operatori, degli esercizi commerciali e degli altri soggetti presenti a qualsiasi titolo in stazione e nelle aree comunque interessate dai lavori e tutti gli oneri comunque necessari per il rispetto di quanto previsto nella documentazione d'appalto.

L'Appaltatore assume una obbligazione di risultato con riferimento alla completezza ed all'idoneità delle prestazioni da effettuare rispetto alle finalità perseguite da Centostazioni, essendosi impegnato ad esaminare tutta la documentazione d'appalto in ogni dettaglio e ad integrarla con quelle attività, opere, categorie di lavori, magisteri, forniture e quant'altro che, seppure non espressamente indicati, sono essenziali per rendere l'opera idonea, completa e funzionale rispetto ai fini perseguiti.

ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVI

1. L'importo complessivo a corpo dell'appalto e gli importi a corpo per la progettazione esecutiva, per i lavori e per gli oneri di sicurezza, di cui al precedente art. 6, si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere occorrente per dare le relative attività finite, realizzate a perfetta regola d'arte, con le garanzie previste, perfettamente aderenti alla documentazione d'appalto e nel rispetto di ogni norma, legge e regolamento vigenti, anche se non menzionati.

2. L'Appaltatore ha pienamente valutato ogni implicazione ed onere, nessuno escluso, derivante dall'affidamento a corpo delle opere. Al riguardo, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione degli elaborati del progetto definitivo, di averne verificato la completezza, la eseguibilità e la congruità e di averne tenuto conto nella sua offerta.

3. L'importo delle opere comprende e compensa tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere complete e ultimate, nel rispetto del progetto, per osservare tutte le prescrizioni esecutive del presente contratto nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti, anche se non esplicitamente menzionati. L'importo contrattuale comprende inoltre tutti gli oneri derivanti dalla probabile e contemporanea presenza nell'ambito della zona interessata ai lavori di altre ditte appaltatrici, ivi comprese le difficoltà ed oneri connessi ad una eventuale ritardata e/o frazionata consegna delle aree di lavoro ed alla indisponibilità delle aree di accantieramento per esigenze relative sia all'esecuzione di altri appalti sia all'esecuzione delle attività di esercizio.

4. L'esecuzione della progettazione esecutiva comprende l'espletamento di tutte le attività di cui al precedente articolo 2, punto 2, nonché quelle previste dal successivo articolo 16 e di qualsiasi altra attività che si rendesse necessaria ai fini dell'espletamento della progettazione esecutiva, quali, ad esempio, studi o indagini di maggior dettaglio o di verifica e/o conferma rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, necessari o comunque integrativi e strumentali per la corretta e completa definizione della progettazione esecutiva, nonché per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.

5. L'importo complessivo per gli oneri di sicurezza, di cui al precedente art. 6, si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere occorrente per dare le relative attività finite, realizzate a perfetta regola d'arte, con le garanzie previste, perfettamente aderenti alla documentazione d'appalto e nel rispetto di ogni norma, legge e regolamento vigenti, anche se non menzionati.

ARTICOLO 8 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

1. Tutti i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 6 e 7 si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli, alle sue indagini ed alle sue stime.
2. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ad ogni effetto, alla revisione dei prezzi ed alla applicazione dell'equo compenso di cui rispettivamente al comma 1 ed al comma 2 dell'art. 1664 c.c. ed all'art. 38.9 delle C.G.C., nonché alle limitazioni ed indennità di cui all'art. 1660 c.c.
3. Rimane quindi stabilito che gli importi complessivi dell'appalto per la progettazione esecutiva, per i lavori e per gli oneri di sicurezza saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del contratto, ivi comprese eventuali protrazioni dei termini utili per il completamento delle attività e/o eventuali sospensioni ordinate da Centostazioni.
4. Per le prestazioni del presente contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi, non si applica il meccanismo del prezzo chiuso nonché quello della compensazione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

ARTICOLO 9 – PAGAMENTI

1. L'Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull'importo dell'appalto.
2. La contabilità dei lavori avrà cadenza mensile.
3. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata sulla base delle percentuali di avanzamento dei singoli gruppi di lavorazioni rispetto ai corrispondenti gruppi di lavorazioni di cui alle WBS (work breakdown structure) di progetto.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 44.2 delle C.G.C., lo stato d'avanzamento dei lavori verrà compilato entro trenta giorni. Tale termine decorre dal trentunesimo giorno successivo al completamento del mese di lavori al quale si riferisce il singolo stato di avanzamento. Entro trenta giorni decorrenti dalla data dell'emissione dello stato di avanzamento dei lavori, RFI emetterà un documento di Entrata merci, relativamente alla propria quota di lavori da pagare; negli stessi termini Centostazioni emetterà un Certificato di pagamento, relativamente alla propria quota di lavori. Ad ogni fattura l'Appaltatore dovrà allegare il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), dell'Appaltatore e del subappaltatore, contenente la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera di cui all'art. 118 comma 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e comunque la documentazione ritenuta idonea da Centostazioni per comprovare l'adempimento degli obblighi relativi al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi, da parte dell'Appaltatore stesso e di tutti i subappaltatori, nonché copia del documento di Entrata merci, per le fatture emesse nei confronti di RFI, e copia del Certificato di pagamento autorizzato da Centostazioni, per le fatture emesse nei confronti di Centostazioni.
4. Ai sensi dell'art. 45.3 delle C.G.C. il pagamento delle somme dovute all'Appaltatore avrà luogo alla fine del secondo mese successivo alla data di ricezione della fattura. Il pagamento delle fatture è in ogni caso subordinato alla verifica della regolarità dei versamenti effettuati dall'Appaltatore e dai subappaltatori, come rilevabile dalla documentazione prodotta in allegato alle singole fatture. Centostazioni ed RFI potranno in ogni caso richiedere, prima di effettuare i singoli pagamenti, l'esibizione di ogni ulteriore documento atto a verificare la correttezza dei versamenti contributivi e fiscali da parte dell'Appaltatore e dei subappaltatori.
5. L'importo per la progettazione esecutiva di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), verrà corrisposto in unica soluzione dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte di Centostazioni, sempre che l'Appaltatore abbia rilasciato le garanzie previste dalla legge e dal presente contratto.
6. L'importo per gli oneri di sicurezza verrà contabilizzato con gli stessi criteri previsti per i lavori oggetto dell'appalto, procedendo, quindi, sulla base delle percentuali di avanzamento dei singoli gruppi di lavorazioni relativi alla sicurezza rispetto alle lavorazioni come rilevabili dal Piano di si-

curezza e coordinamento di progetto.

7. Qualora, per effetto di eventuali varianti, si rendesse necessaria una variazione del compenso per gli oneri di sicurezza, nell'ultimo stato di avanzamento lavori si procederà al conguaglio fra l'importo sino ad allora corrisposto e quanto effettivamente spettante all'Appaltatore per gli oneri di sicurezza stessi.
8. Per qualsiasi ritardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel pagamento delle somme dovute in acconto ovvero a saldo si procederà con le modalità indicate all'art. 45 delle C.G.C.
9. Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 (novanta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.
10. Qualora il pagamento della rata di saldo avvenga in ritardo, spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 56 delle C.G.C.
11. Il pagamento dei lavori verrà effettuato da Centostazioni ed RFI sulla base di accordi già intercorsi tra detti soggetti. Pertanto, il Direttore dei lavori, per ogni stato di avanzamento lavori (SAL) approvato, comunicherà all'Appaltatore la ripartizione degli importi di competenza di Centostazioni e quelli di competenza di RFI. Conseguentemente l'Appaltatore dovrà emettere due fatture, rispettivamente, a:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Piazza della Croce Rossa n. 1 - 00161 Roma, P. IVA 01008081000, codice fiscale 01585570581;

CENTOSTAZIONI S.p.A. - Via Bartolomeo Eustachio n. 8 - 00161 Roma, P. IVA e codice fiscale n. 06473791009.

I pagamenti verranno effettuati con bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente dell'Appaltatore i cui estremi dovranno essere formalmente comunicati dall'Appaltatore stesso con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza del pagamento.

Qualora l'Appaltatore, entro tale termine, non comunichi gli estremi completi per l'effettuazione del bonifico, non avrà diritto ad interessi, indennizzi o risarcimenti, a qualsiasi titolo richiesti.

L'adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, sollevando Centostazioni e RFI da ogni responsabilità conseguente.

La modalità di pagamento prescelta sarà valida per tutti i pagamenti. Eventuali cambiamenti circa le modalità di pagamento dovranno essere approvate da Centostazioni e RFI, per le parti di rispettiva competenza.

Qualora vengano autorizzati subappalti per i quali è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori, troveranno applicazione le medesime scadenze, obblighi e modalità di fatturazione e pagamento già esplicitate nel presente articolo relativamente ai rapporti tra l'Appaltatore, RFI e Centostazioni. In aggiunta, all'atto della redazione della contabilità mensile, l'Appaltatore dovrà consegnare a Centostazioni, nelle forme stabilite da Centostazioni stessa, una dichiarazione propria e del subappaltatore, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti muniti di poteri idonei, dei quali si dovrà allegare specifico documento di riconoscimento in corso di validità, contenente l'indicazione degli importi dovuti a ciascuno di detti soggetti sul relativo SAL da emettere. Qualora l'Appaltatore non produca detta dichiarazione, Centostazioni non emetterà il relativo SAL.

Ricevuta la menzionata dichiarazione, Centostazioni effettuerà le necessarie verifiche e, qualora le stesse diano esito positivo, procederà all'emissione del SAL. Nel SAL saranno quindi indicati anche gli importi dovuti al subappaltatore, suddivisi nella quota di competenza RFI ed in quella di competenza Centostazioni.

All'atto dell'emissione del Certificato di pagamento, Centostazioni darà evidenza della quota dovuta all'Appaltatore e di quella dovuta al subappaltatore. RFI emetterà un'Entrata merci per l'Appaltatore ed una per il subappaltatore.

Anche il subappaltatore dovrà emettere due distinte fatture allegando alle stesse, oltre alla documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale di cui al presente articolo, il Certificato di pagamento di Centostazioni, per la fattura emessa nei confronti di Centostazioni stessa, l'Entrata merci rilasciata da RFI per la fattura emessa nei confronti di quest'ultima.

L'Appaltatore rinuncia, ad ogni effetto, all'applicazione dell'art. 1224 c.c. per gli eventuali maggiori danni causati dal ritardato pagamento di tutte o parte delle somme dovute in relazione al presente appalto, avendo valutato e valorizzato tale rischio nella formulazione dell'offerta.

In caso di applicazione di penali, Centostazioni comunicherà all'Appaltatore l'ammontare delle stesse all'atto dell'emissione del documento di Entrata merci/Certificato di pagamento. In tal caso, Centostazioni provvederà ad emettere relativa nota di addebito.

Centostazioni provvederà quindi alla compensazione finanziaria di tali addebiti con le somme dovute per le prestazioni rese.

Il documento di Entrata merci/Certificato di pagamento sarà sempre emesso per l'importo corrispondente allo stato di avanzamento dei lavori cui si riferisce, al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e di regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Dette ritenute saranno svincolate all'atto della approvazione del certificato di collaudo finale.

ARTICOLO 10 - CESSIONE DEI CREDITI

1. Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto possono essere oggetto di cessione a terzi, di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma, solo previa autorizzazione scritta di Centostazioni, che la stessa potrà rifiutare a suo insindacabile giudizio.
2. Si intendono fin da ora autorizzati le cessioni di crediti e/o i contratti di factoring e/o comunque tutti quei negozi di disposizione dei crediti di cui al presente contratto, ivi compresi i negozi di cui al comma 1 del presente articolo, in cui sia cessionaria/mandataria/delegataria la Fercredit Servizi Finanziari S.p.A.
3. Le parti concordano altresì espressamente che la cessione senza previa autorizzazione dà diritto a Centostazioni di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con conseguente diritto di Centostazioni al risarcimento dei danni.
4. Resta inteso che Centostazioni intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di Centostazioni.

ARTICOLO 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA)

1. La garanzia fideiussoria è stata costituita dall'Appaltatore, prima della firma del presente contratto, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell'art. 101 del D.P.R. n. 554/1999, nonché di quanto previsto dal disciplinare di gara e dal D.M. n. 123/2004.
2. La cauzione sarà automaticamente e progressivamente ridotta e svincolata nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 12 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. Per ogni polizza che l'Appaltatore deve produrre in relazione all'esecuzione dei lavori e delle attività oggetto del presente contratto, Centostazioni si riserva di valutare ed eventualmente di non accettare il testo delle polizze e la compagnia di assicurazione proposti. A tal fine l'Appaltatore dovrà sottoporre a Centostazioni i testi delle polizze per l'approvazione, almeno un mese prima rispetto alla data in cui la copertura assicurativa deve avere inizio e comunque prima dell'inizio delle attività oggetto della stessa copertura assicurativa. Contestualmente alla consegna delle polizze, l'Appaltatore dovrà produrre a Centostazioni una dichiarazione della compagnia di assicurazione contenente l'indicazione dell'indirizzo, del recapito telefonico, di telefax e di posta elettronica ai quali Centostazioni e l'Appaltatore stesso dovranno inviare tutte le comunicazioni necessarie, ai

sensi della vigente normativa, per l'efficacia delle coperture, per l'escussione delle stesse nonché la corrispondenza afferente l'eventuale fase di contenzioso, anche stragiudiziale.

2. Le polizze saranno soggette a quanto previsto dall'art. 11 delle C.G.C. e dal D.M. n. 123/2004, nonché alle previsioni del presente articolo.

In relazione alle garanzie da prestare restano valide le seguenti condizioni:

- a) l'omesso e/o ritardato pagamento del premio da parte dell'Appaltatore non potrà essere opposto quale motivo di inefficacia delle garanzie;
 - b) la mancata stipula delle polizze ovvero la mancata integrazione delle stesse o la loro inefficacia, anche sopravvenuta, determinerà l'escussione della garanzia fideiussoria prestata a titolo di cauzione definitiva in atto e legitimerà Centostazioni a risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
 - c) nelle polizze contro la responsabilità civile verso terzi (RCT) dovranno essere considerati "terzi" anche Centostazioni, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., nonché tutti i subappaltatori e fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e le persone che siano in rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con uno di detti soggetti;
 - d) restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato;
 - e) le compagnie assicuratrici dovranno dichiarare nelle polizze, di rinunciare al diritto di surrogazione nei confronti dei coassicurati indicati in polizza.
3. L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., dovrà produrre:

- una polizza assicurativa contro i rischi d'esecuzione (CAR), prodotta a copertura di tutti i danni o perdite ai lavori ed alle attrezzature e mezzi d'opera di cantiere, nonché a copertura del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, provocati da qualsiasi causa, avente un massimale pari all'importo di aggiudicazione, determinato con le modalità di cui all'art. 4, sezione A, dello schema tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004. Tale copertura assicurativa dovrà inoltre prevedere un'estensione della garanzia di € 2.100.000,00 (duemilione-centomila/00) a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi di proprietà e/o a qualsiasi titolo detenuti da Centostazioni o da RFI;
- una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila).

Dette polizze dovranno prevedere la copertura anche per i rischi contro eventuali danni derivanti da errori o da insufficiente progettazione.

La durata delle suddette coperture assicurative dovrà, in ogni caso, comprendere il periodo di garanzia minima di cui all'art. 27 delle C.G.C., decorrente dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e fino alla data di approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione ovvero il maggior periodo di tempo offerto dall'Appaltatore in fase di gara e pari amesi decorrenti da detta approvazione per le seguenti componenti impiantistiche: UTA, ascensore, apparecchiature della centrale termica nonché il gruppo di pompaggio antincendio. Durante il menzionato periodo di garanzia, l'Appaltatore dovrà provvedere a riparazioni, sostituzioni, messe a punto senza alcun onere per Centostazioni al fine di eliminare qualunque difetto e, comunque, qualunque difformità dai requisiti di legge e di progetto.

In alternativa, per la parte di tale periodo di garanzia minima successiva all'intervenuto collaudo provvisorio dell'opera ovvero all'intervenuta emissione della regolare esecuzione, potrà essere prodotta apposita copertura assicurativa ai sensi di quanto previsto all'ultimo periodo del menzionato art. 103, comma 3, del D.P.R. n. 554/1999 e successive modifiche ed integrazioni. La durata di tale garanzia dovrà estendersi fino alla data di approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione.

Eventuali franchigie e/o scoperti rimarranno, comunque, a carico dell'Appaltatore e non saranno opponibili a Centostazioni.

All'atto dell'approvazione da parte di Centostazioni del progetto esecutivo e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il progettista dovrà consegnare una polizza assicurativa a copertura dei rischi

di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e di cui all'art. 105 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., con massimale pari al 10% dell'importo lordo delle opere progettate. Il testo di detta polizza dovrà essere preventivamente approvato da Centostazioni.

4. La mancata presentazione o l'inefficacia, anche sopravvenuta per fatto imputabile all'Appaltatore, o la mancata integrazione anche di una sola delle coperture assicurative sopra menzionate costituirà causa di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c.
5. L'Appaltatore dovrà fornire alla compagnia di assicurazione tutti i documenti e porre in essere tutti gli adempimenti prescritti dal D.M. n. 123/2004 e dalla normativa vigente per la validità ed efficacia delle polizze sottoscritte, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. L'Appaltatore, contestualmente alla consegna delle polizze, dovrà fornire a Centostazioni una dichiarazione della compagnia di assicurazione da cui si evinca che la stessa ha regolarmente ricevuto tutti i predetti documenti e che questi ultimi, con particolare riferimento alle condizioni di assicurazione riportate nello schema del presente contratto, sono idonei e sufficienti secondo la normativa vigente ed accettabili e che l'appaltatore ha posto in essere i predetti adempimenti, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
6. L'Appaltatore dovrà, altresì, comunicare, con raccomandata a.r., alla compagnia di assicurazione la data di inizio effettivo dei lavori. La predetta comunicazione dovrà essere inviata in copia a Centostazioni prima della consegna dei lavori. La mancata ricezione, da parte di Centostazioni, di detta comunicazione e della prova della ricezione della stessa da parte della compagnia di assicurazione legittimerà Centostazioni a non procedere alla consegna dei lavori, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di indennizzi, risarcimenti, compensi a qualsivoglia titolo.
7. L'Appaltatore dovrà altresì comunicare, con raccomandata a.r., alla compagnia di assicurazione, ogni eventuale atto, perizia o altro che determini l'aggiornamento della somma assicurata, ai sensi di quanto previsto dal D.M. n. 123/2004, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Tale comunicazione dovrà essere inviata dall'Appaltatore alla compagnia di assicurazione entro cinque giorni decorrenti dalla data degli atti che hanno determinato il predetto aggiornamento, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Di tale comunicazione, l'Appaltatore dovrà inviare copia a Centostazioni nei sette giorni successivi all'invio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
8. L'Appaltatore dovrà, altresì, comunicare alla compagnia di assicurazione eventuali interruzioni o sospensioni dei lavori, entro cinque giorni decorrenti dai relativi verbali, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Di tale comunicazione, l'Appaltatore dovrà inviare copia a Centostazioni nei sette giorni successivi all'invio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
9. L'Appaltatore dovrà, inoltre, comunicare alla compagnia di assicurazione qualsiasi fatto che possa determinare la variazione del rischio e/o variazioni del progetto esecutivo o dei materiali o dei sistemi di costruzioni, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Di tale comunicazione, l'Appaltatore dovrà fornire copia a Centostazioni, nei sette giorni successivi all'invio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
10. La polizza dovrà espressamente prevedere che la comunicazione di cui all'art. 23 dello schema tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004, in ordine al mancato pagamento del premio da parte dell'Appaltatore, dovrà essere inviata a Centostazioni, con raccomandata a.r., entro 15 giorni dal mancato pagamento del premio stesso.
11. Qualora l'Appaltatore ometta di inviare alla compagnia di assicurazione anche una sola delle comunicazioni che, ai sensi del D.M. n. 123/2004, costituiscono presupposto per l'operatività e/o efficacia delle garanzie, anche se non richiamate nel presente articolo, Centostazioni potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore stesso ed il conseguente obbligo di risarcimento da parte di quest'ultimo in favore di Centostazioni o di eventuali terzi danneggiati.
12. Per tutte le comunicazioni che, ai sensi del presente contratto e del D.M. n. 123/2004, dovranno essere inviate alla compagnia di assicurazione da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà fornir-

re copia a Centostazioni con la relativa prova della ricezione da parte della compagnia medesima, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO

L'esecuzione in subappalto o in cottimo di lavori o di parti di opere ovvero di servizi e di forniture o parti di servizi e forniture che richiedono l'impiego di manodopera in cantiere, è sottoposta alla disciplina dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché di quanto previsto dal D.P.R. n. 34/2000 e s.m. e dagli artt. 74 e 141 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., nonché a quanto previsto dal presente articolo. Ai sensi dell'art. 91 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. è vietato il subappalto delle attività di progettazione riconducibili a ciascuna delle categorie dei lavori oggetto dell'appalto, fatto salvo quanto previsto nel menzionato articolo.

E' in ogni caso vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, affidare in subappalto o concedere in cottimo o, comunque, stipulare contratti che prevedano l'impiego di manodopera, in assenza di preventiva formale autorizzazione richiesta dall'Appaltatore e formalmente rilasciata da Centostazioni e ciò indipendentemente dalla natura e dall'importo del relativo contratto. La richiesta di autorizzazione, che Centostazioni si riserva di non rilasciare, a suo insindacabile giudizio, dovrà essere corredata da tutta la documentazione che Centostazioni stessa riterrà necessaria, al fine di accertare i requisiti morali e tecnico-economici del subappaltatore, del cottimista o del subcontraente.

2. L'autorizzazione alla stipula dei subappalti e dei cottimi di cui all'art. 118, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sarà rilasciata esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni espressamente indicate dall'Appaltatore in fase di offerta.

Le richieste di autorizzazione al subappalto, che Centostazioni si riserva di non autorizzare a suo insindacabile giudizio, dovranno essere presentate, pena il rifiuto dell'autorizzazione medesima, almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio delle lavorazioni inerenti l'oggetto del subappalto, e dovranno essere corredate da:

- a. indicazione dei soggetti cui l'Appaltatore intende subappaltare i lavori con il relativo importo;
- b. idonea documentazione del subappaltatore atta a comprovare, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, i requisiti da possedere per essere qualificati ad effettuare i lavori oggetto di subappalto, per il relativo importo.
- c. qualora il subappaltatore non sia assoggettabile alla legge n. 68/1999 e s.m., dichiarazione che attesti tale circostanza;
- d. documentazione per l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa antimafia, ai sensi del D. Lgs. n. 490/1994 e s.m. e del D.P.R. n. 252/1998, dell'impresa assuntrice del subappalto;
- e. dichiarazione di cui al D.P.C.M. n. 187/1991 dell'impresa assuntrice del subappalto;
- f. dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, a norma dell'art. 2359 c.c., con l'impresa affidataria del subappalto.

Le eventuali autorizzazioni verranno revocate per il venir meno delle condizioni che ne avevano consentito il rilascio, senza che l'Appaltatore possa per questo nulla pretendere da Centostazioni a qualsiasi titolo.

Centostazioni si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti quali in via meramente esemplificativa la sospensione dei lavori, di tutti i pagamenti ed altri, nei confronti dell'Appaltatore nei seguenti casi:

- a. mancato deposito presso Centostazioni del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni; copia del contratto dovrà essere fornita, negli stessi termini, anche alla Direzione Lavori.

Nel contratto di subappalto dovrà risultare che il ribasso sui prezzi unitari di contratto non è superiore al 20% (venti per cento). L'Appaltatore dovrà corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; nel contratto di subappalto l'Appaltatore dovrà pertanto dare specifica evidenza agli oneri della sicurezza, fornendo

do a Centostazioni, nei tempi e nei modi da quest'ultima stabiliti, tutte le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per verificare il rispetto di tale disposizione;

- b. mancata consegna a Centostazioni, alla Direzione lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza, almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori oggetto del subappalto, della documentazione di cui all'art. 131, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., predisposta dal subappaltatore. Contemporaneamente dovrà essere prodotta la dichiarazione del subappaltatore attestante che, in adempimento a quanto previsto dall'art. 102 e dall'art. 100, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008, lo stesso ha messo a disposizione del proprio rappresentante per la sicurezza i documenti di cui al menzionato art. 131, comma 2., nonché le valutazioni in merito formulate dal menzionato rappresentante. Qualora il subappaltatore non avanzi le proposte integrative di cui all'art. 131, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 100, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà essere prodotta una sua dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nella documentazione di gara relativa alla sicurezza sul lavoro. Resta inteso che, in caso di accoglimento di eventuali formali proposte di integrazione del piano di sicurezza, presentate ai sensi dell'art. 131 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 100, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore ed il subappaltatore non avranno diritto, per tali integrazioni, ad alcun maggiore compenso e/o indennizzo a qualsiasi titolo richiesto.

Negli stessi termini dovrà essere consegnata ai medesimi soggetti, la documentazione del subappaltatore di cui all'art. 14 comma 1.6, lett. D del presente contratto;

- c. mancata consegna a Centostazioni, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato da Centostazioni nei confronti dell'Appaltatore, della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati ai subappaltatori da parte dell'Appaltatore, con le indicazioni delle ritenute di garanzia applicate, relativamente ai subappalti per i quali non sia stato eventualmente previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte di Centostazioni;
- d. mancata consegna alla Direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) del subappaltatore, contenente la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera di cui all'art. 118 comma 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
- e. mancata consegna a Centostazioni, con le modalità di cui al precedente art. 9, ed alla Direzione lavori, prima di ogni pagamento da effettuare nei confronti dell'Appaltatore, della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi relativi al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi, da parte dell'Appaltatore stesso e di tutti i subappaltatori nonché copia del D.U.R.C., dell'Appaltatore e del subappaltatore, fatta eccezione per i subappaltatori che saranno eventualmente pagati direttamente da Centostazioni che dovranno provvedere alla consegna di detta documentazione direttamente a Centostazioni, contenente la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera di cui all'art. 118 comma 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Centostazioni potrà in ogni caso richiedere l'esibizione dei documenti ritenuti da Centostazioni stessa più idonei, al fine di accertare la regolarità di tutti i menzionati versamenti;
3. Centostazioni rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori e subcontraenti in genere, né l'impresa potrà opporre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili ai predetti soggetti. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore dell'adempimento, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. Resta espressamente inteso che tutte le previsioni, gli obblighi e le prescrizioni contenute nel presente articolo valgono anche nel caso in cui il subappaltatore, ricorrendone i presupposti, si avvalga della facoltà di cui all'art. 141, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. La documentazione relativa al soggetto che svolgerà i lavori oggetto di subappalto dovrà, in ogni caso, essere prodotta a Centostazioni a cura dell'Appaltatore.

Qualora, nell'elaborazione del progetto esecutivo da parte dell'Appaltatore, si modificassero, per cause imprevedute ed imprevedibili al momento della redazione della progettazione definitiva, le categorie di lavoro previste nel progetto definitivo, l'Appaltatore stesso dovrà specificare, all'atto dell'inoltro degli elaborati progettuali da cui risultano le predette modifiche, quali parti delle nuove lavorazioni intende subappaltare.

Qualora l'Appaltatore si avvalga di lavoratori autonomi, dovrà far pervenire a Centostazioni, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio delle relative attività, il nominativo degli stessi, l'oggetto e l'importo delle prestazioni da affidare allegando, altresì, il certificato di iscrizione al Registro delle imprese nonché ogni altro documento idoneo, ad insindacabile giudizio di Centostazioni medesima, a comprovare l'idoneità tecnica del lavoratore stesso. Tali attività non potranno iniziare prima di un formale assenso espresso da Centostazioni.

4. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti richiesti nel presente articolo.
5. L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a Centostazioni, secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale, nonché analoghe informazioni relative ad eventuali attività affidate a lavoratori autonomi.
6. L'Appaltatore, una volta ricevuta l'autorizzazione al subappalto da parte di Centostazioni e comunque prima dell'inizio dei lavori oggetto del subappalto stesso, dovrà comunicare alla compagnia di assicurazione che ha rilasciato le polizze di cui al precedente art. 12, con raccomandata A.R., allegando copia della relativa autorizzazione da parte di Centostazioni, i lavori subappaltati - che dovranno coincidere con tutti i lavori oggetto dell'autorizzazione - ed i nominativi delle imprese subappaltatrici. Di tale comunicazione, l'Appaltatore dovrà inviare copia a Centostazioni nei sette giorni successivi all'invio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
7. Resta comunque inteso che per l'affidamento di subcontratti aventi ad oggetto qualsiasi attività da svolgere all'interno del cantiere, comprese quelle d'importo inferiore al limite stabilito dall'art. 118 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m, l'Appaltatore dovrà produrre a Centostazioni, con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l'inizio delle relative attività:
 - il nominativo dei soggetti cui intende affidare il subcontratto;
 - l'oggetto e l'importo delle prestazioni da affidare;
 - il certificato di iscrizione al Registro delle imprese e la documentazione occorrente per l'adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa antimafia, ai sensi del D. Lgs. 490/1994 e s.m.i. e del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i.;
 - la documentazione di cui all'art. 14, comma 1.6 del presente contratto, fermo restando che in caso di accoglimento di eventuali formali proposte di integrazione del piano di sicurezza, presentate ai sensi dell'art. 131 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 100, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore e i predetti soggetti non avranno diritto, per tali integrazioni, ad alcun maggiore compenso e/o indennizzo a qualsiasi titolo richiesto;
 - ogni altro documento ritenuto idoneo da Centostazioni al fine di verificare l'idoneità del subcontraente.

Resta comunque inteso che l'inizio delle menzionate attività potrà avvenire solo a seguito della formale autorizzazione rilasciata da Centostazioni.

8. Tutti gli articoli del presente contratto che prevedono oneri, obblighi adempimenti e quant'altro connessi con l'affidamento di attività in subappalto, cottimo o subaffidamento in genere, si applicano anche qualora il subappaltatore ovvero il cottimista ovvero il subaffidatario siano gli ausiliari di cui si è eventualmente avvalso l'Appaltatore ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA E DI ANTINFORTUNISTICA - SICUREZZA- AMBIENTE

1. Sicurezza.

E' a carico dell'Appaltatore, prima di iniziare la redazione della progettazione esecutiva, l'onere di individuare e proporre a Centostazioni il nominativo del Coordinatore per la progettazione il quale dovrà possedere i requisiti previsti all'art. 98 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m. L'eventuale for-

male incarico di nomina del Coordinatore per la progettazione sarà conferito dal Responsabile dei Lavori, eventualmente nominato dal Committente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, o da Centostazioni.

La documentazione relativa al possesso dei suddetti requisiti da parte del Coordinatore per la progettazione dovrà essere allegata dall'Appaltatore alla richiesta di benestare che dovrà essere presentata a Centostazioni. Ricevuto il benestare di Centostazioni sarà possibile formalizzare l'incarico professionale al Coordinatore per la progettazione.

Resta a carico dell'Appaltatore l'onorario relativo alle prestazioni affidate al Coordinatore per la progettazione, per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), per il fascicolo dell'opera, compresi gli oneri relativi all'adeguamento del PSC in caso di varianti al progetto esecutivo.

Il Piano di sicurezza e coordinamento sarà redatto secondo quanto prescritto dall'art. 100 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m., in conformità alle specifiche tecniche di progettazione nonché a quelle di cui all'allegato "Capitolato speciale per la sicurezza nei cantieri e la tutela dell'ambiente".

Queste attività saranno svolte dal Coordinatore per la progettazione contestualmente alla elaborazione del progetto esecutivo o all'elaborazione del progetto di eventuali varianti.

Il Piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere trasmesso dall'Appaltatore a Centostazioni unitamente al progetto esecutivo. Centostazioni verificherà ed approverà il Piano di sicurezza e coordinamento con le stesse modalità e negli stessi tempi previsti per il progetto esecutivo.

- 1.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- 1.2 L'Appaltatore è tenuto a prevedere nei contratti di subappalto ovvero di subcontratto eventualmente da stipulare, l'obbligo da parte del subappaltatore, del cottimista ovvero del subcontraente di osservare le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro previste nel presente contratto.
- 1.3 L'Appaltatore valuterà nel piano di sicurezza e di coordinamento tutti gli oneri relativi alla sicurezza sul lavoro che si intendono compensati con l'offerta economica presentata in fase di gara.
- 1.4 L'Appaltatore, almeno venti giorni prima di accedere alle aree interessate dai lavori, sarà tenuto a fornire al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, a Centostazioni ed alla direzione lavori:
 - A) eventuali proposte, redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 131, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e di cui all'art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, integrative del piano di sicurezza e di coordinamento o, viceversa, dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nel citato piano di sicurezza e di coordinamento. Qualora, a seguito di eventuali valutazioni scritte dell'Appaltatore, il piano di sicurezza e di coordinamento venga, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, modificato e/o integrato, l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi a tali modifiche e/o integrazioni, senza avere titolo a maggiori compensi e/o indennizzi di qualsiasi natura e genere rispetto ai prezzi di contratto;
 - B) un proprio piano operativo di sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché dall'art. 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008;
 - C) dichiarazione attestante che, in adempimento di quanto previsto dall'art. 102 e dall'art. 100, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008, ha messo a disposizione del rappresentante per la sicurezza i documenti il Piano di sicurezza e coordinamento nonché le valutazioni in merito formulate dal menzionato rappresentante;

D) la documentazione prodotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.; in particolare dovrà essere presentata la relativa documentazione elencata nell'allegato XVII al menzionato D.Lgs. n. 81/2008 nonché una dichiarazione attestante:

- l'organico medio annuo, distinto per qualifica;
- gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

1.5 L'Appaltatore, con la firma del presente contratto, si impegna a cooperare con i datori di lavoro presenti nell'area interessata dall'attività lavorativa comunque connessa all'oggetto del presente contratto per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività stessa.

L'Appaltatore si impegna altresì a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese.

A tal fine, l'Appaltatore, con la firma del presente contratto, dichiara di essere a conoscenza dei rischi esistenti nell'area interessata dai lavori, nelle relative adiacenze e zone di transito.

L'Appaltatore, con la firma del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nelle aree interessate dai lavori, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

L'Appaltatore si impegna ad attuare, durante l'esecuzione delle attività, le disposizioni che verranno impartite dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nominato per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché quelle impartite dal Responsabile dei lavori di cui all'art. 89, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008, o dalla Committente per mezzo dei suoi rappresentanti funzionalmente delegati.

1.6 L'Appaltatore, almeno venti giorni prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto, è tenuto a consegnare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, al Committente ed alla direzione lavori:

- A) eventuali proposte del subappaltatore, redatte ai sensi e per gli effetti dell'art. 131, comma 2, lettera a) della D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, integrative del piano di sicurezza e di coordinamento o, viceversa, dichiarazione di integrale accettazione di quanto contenuto nel citato piano di sicurezza e di coordinamento. Qualora, a seguito di eventuali valutazioni scritte del subappaltatore, il piano di sicurezza e di coordinamento venga, nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia, modificato e/o integrato, l'Appaltatore sarà tenuto ad adeguarsi a tali modifiche e/o integrazioni, senza avere titolo a maggiori compensi e/o indennizzi di qualsiasi natura e genere rispetto ai prezzi di contratto;
- B) un piano operativo di sicurezza predisposto dal subappaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché dall'art. 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008;
- C) dichiarazione del subappaltatore attestante che, in adempimento di quanto previsto dall'art. 102 e dall'art. 100, comma 4 del D. Lgs. n. 81/2008, lo stesso ha messo a disposizione del rappresentante per la sicurezza i documenti di cui ai precedenti punti A) e B), nonché le valutazioni in merito formulate dal menzionato rappresentante;
- D) la documentazione del subappaltatore prodotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.; in particolare dovrà essere presentata la relativa documentazione elencata nell'allegato XVII al menzionato D.Lgs. n. 81/2008 nonché una dichiarazione attestante:

- l'organico medio annuo, distinto per qualifica;
 - gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
- 1.7 L'Appaltatore, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle lavorazioni da eseguire a cura dei lavoratori autonomi di cui all'art. 89, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto a consegnare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, al Committente ed alla direzione lavori specifica dichiarazione di detti lavoratori, attestante che gli stessi hanno ricevuto ed accettano il piano di sicurezza e coordinamento.
- 1.8 L'Appaltatore è tenuto a curare, anche ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, il rispetto da parte di tutte le imprese operanti nel cantiere, del piano di sicurezza e coordinamento.
- 1.9 Tutti i DURC (Documento unico di regolarità contributiva) presentati, relativi sia all'Appaltatore che ai subappaltatori, devono contenere la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera di cui all'art. 118 comma 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.
- 1.10 Per l'accesso agli impianti ferroviari, l'Appaltatore e l'eventuale Progettista "indicato" o associato ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. sono tenuti tra l'altro alla completa osservanza di quanto prescritto dalle C.G.C., dal "Capitolato Speciale per la sicurezza nei cantieri e la tutela dell'ambiente" dalle Norme di comportamento in ambiente ferroviario (all. n. 12), nonché da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali; sono tenuti, altresì, ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, nonché sulle relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività. Gli stessi dovranno inoltre attenersi alle prescrizioni che saranno emanate da Centostazioni. In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Committente.
- 1.11 L'Appaltatore è tenuto a prevedere nei contratti di subappalto ovvero di subcontratto eventualmente da stipulare, l'obbligo da parte del subappaltatore, del cottimista ovvero del subcontraente di osservare le disposizioni di cui al precedente comma nonché tutte le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza.
- 1.12 Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore e per suo tramite i subappaltatori sono tenuti ad aprire, salvo diversa modalità organizzativa consentita dalle vigenti norme, una posizione Inps, Inail e Cassa Edile (per quest'ultima se iscritti), nell'ambito della provincia in cui saranno eseguiti i lavori. La relativa documentazione comprovante l'avvenuta denuncia ai menzionati soggetti giuridici, nonché la copia dei relativi versamenti effettuati.
- 1.13 L'Appaltatore dovrà comunicare trimestralmente al direttore dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per tutta la durata dei lavori, le percentuali di incidenza della mano d'opera che si prevede di impiegare rispetto al valore complessivo dell'appalto, nonché dei subappalti e dei subcontratti che implicano la presenza di manodopera in cantiere.
- 1.14 L'Appaltatore con cadenza mensile dovrà altresì trasmettere a Centostazioni, al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici (compresa la Cassa Edile se iscritti) nonché copia del registro infortuni dell'Appaltatore, dei subappaltatori e dei subcontraenti che utilizzano manodopera in cantiere.
- 1.15 L'Appaltatore, fermo restando l'obbligo della immediata comunicazione al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, di ogni infortunio e/o incidente è tenuto, entro il giorno 15 di ogni mese, a trasmettere al Direttore lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione lavori, la statistica degli infortuni (indice di frequenza e di gravità) occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti ed ai dipendenti dei subappaltatori e dei subcontraenti. Tale statistica dovrà essere distinta tra "addetti agli uffici di cantiere" e "addetti alla realizzazione

delle opere" e sarà redatta secondo lo standard fissato dalla norma UNI 7249 "Statistiche degli infortuni sul lavoro". In particolare dovrà essere utilizzato l'indice di frequenza degli infortuni accaduti, con astensione dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso il giorno di accadimento), ossia di tutti quelli riportati sul registro infortuni.

Il dato sarà così determinato:

Statistica addetti uffici di cantiere - F uffici = $A/H \cdot 1.000.000$.

Statistica addetti alla realizzazione delle opere - F produzione = $A/H \cdot 1.000.000$.

Dove F è l'indice di frequenza; A è la somma degli infortuni, accaduti nel mese (Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti), che hanno comportato l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello nel quale si è verificato l'infortunio stesso; H è la somma delle ore effettivamente lavorate nel mese (Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti).

- 1.16 L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto eventualmente richiesto dagli enti preposti in ordine al monitoraggio sugli infortuni. L'inosservanza delle misure prescritte nei Piani di sicurezza e coordinamento, nei Piani operativi per la sicurezza, nelle Istruzioni per la protezione cantieri e comunque l'inosservanza delle disposizioni impartite dal Direttore Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e da Centostazioni nell'esercizio dei rispettivi ruoli (inosservanze accertate e notificate all'Appaltatore e dallo stesso non tempestivamente eliminate) comporta, oltre ai provvedimenti di cui alle vigenti norme in materia, il non inserimento, negli stati di avanzamento dei lavori (SAL), delle quote relative agli oneri di sicurezza eventualmente dovute all'Appaltatore e di cui all'articolo 9 del presente contratto. Tali quote saranno inserite, senza interessi, nel primo SAL successivo all'avvenuta regolarizzazione della situazione che ne aveva determinato la sospensione.

Resta ovviamente inteso che, qualora le inadempienze rilevate fossero gravi e tali da pregiudicare, anche non necessariamente nell'immediato, la sicurezza fisica dei lavoratori e, comunque, di chiunque abbia accesso alle aree di cantiere o alle aree limitrofe, Centostazioni o gli altri soggetti autorizzati potranno disporre, nei modi previsti dalle vigenti norme, la sospensione e/o l'immediata messa in sicurezza dei lavori, senza che l'Appaltatore possa richiedere indennizzi o compensi di sorta a qualsiasi titolo.

- 1.17 Per le attività di cui all'art. 27 delle C.G.C., l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro secondo quanto previsto dal presente contratto e conformemente alla normativa vigente.
- 1.18 L'Appaltatore, a seguito della nomina del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, fornirà immediatamente evidenza a Centostazioni dell'organizzazione che intende predisporre a supporto del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori stesso nel corso dell'esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) derivanti da modifiche tecniche. In particolare dovrà indicare le risorse impiegate dando evidenza dell'adeguata esperienza professionale e nel campo della organizzazione della sicurezza dei cantieri.
- 1.19 La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti tra i quali, in via meramente esemplificativa, la sospensione di tutti o parte dei pagamenti, la sospensione di tutta o parte dei lavori, la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore, qualora lo stesso non rispetti anche uno solo degli obblighi, degli impegni o delle prescrizioni contenute nel presente articolo o comunque contemplati dalla normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e di contribuzioni sociali ed assicurative.
- 1.20 Qualunque misura adottata dalla Committente nei confronti dell'Appaltatore per violazione degli obblighi previsti dal presente articolo non potrà costituire motivo alcuno di richiesta di risarcimenti e indennizzi e/o di proroga dei tempi contrattuali.

2. Ambiente.

- 2.1 L'Appaltatore dovrà dare evidenza, su richiesta di Centostazioni, delle attività volte ad assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa nazionale e locale vigente in

materia ambientale e delle relative prescrizioni.

- 2.2 L'Appaltatore, ai fini della tutela ambientale nella fase di costruzione delle opere, predisporrà un "Piano di rispetto ambientale" nel quale saranno dettagliatamente descritti i controlli e le azioni che l'Appaltatore stesso porrà in essere al fine di garantire, per tutta la durata dei lavori, il pieno e puntuale rispetto della normativa vigente anche locale e della buona pratica di lavoro. Gli argomenti che, in via esemplificativa e non esaustiva devono essere trattati sono: acque, terre, fumi, polveri, rumore, vibrazioni e la gestione dei rifiuti prodotti dal cantiere e dalle attività lavorative. Quanto sopra dovrà essere esteso anche alle attività affidate ai subappaltatori, ai fornitori in opera, ai lavoratori autonomi presenti in cantiere. Il Piano di rispetto ambientale dovrà essere trasmesso alla Direzione dei Lavori entro i tempi di completamento del progetto esecutivo. Detta documentazione dovrà essere aggiornata e/o integrata in relazione allo sviluppo dei dettagli progettuali nonché ogni qualvolta eventuali modifiche progettuali o l'effettivo svolgimento dei lavori lo rendessero necessario. In caso di commenti da parte della Direzione dei lavori l'Appaltatore dovrà modificare il Piano e restituirlo aggiornato entro 15 (quindici) giorni. Per ogni giorno di ritardo nella consegna del Piano originale e/o aggiornato sarà applicata la penale stabilita all'art. 20, punto 2.1 del presente contratto, da effettuarsi con il primo SAL utile. La mancata approvazione del Piano conseguente al mancato recepimento delle prescrizioni della Direzione dei lavori, comporterà l'applicazione della medesima penale.
- 2.3 L'Appaltatore dovrà consentire, con oneri a suo carico, il libero accesso nelle aree di cantiere al personale di Centostazioni e di RFI per le attività di controllo e/o audit ambientale, restando inteso che quanto previsto nel presente punto 2 (Ambiente) è esteso anche alle attività affidate agli eventuali subappaltatori, subcontraenti e datori di lavoro presenti che utilizzino manodopera in cantiere.

2.4

L'Appaltatore avrà a suo carico gli oneri ed obblighi per:

- la realizzazione degli apprestamenti, delle recinzioni e quanto altro comunque necessario per la realizzazione dei lavori;
- la realizzazione delle tabelle di cantiere e di comunicazione;
- l'esecuzione di qualunque spostamento/adattamento che dovessero subire durante lo svolgimento dei lavori - anche se ripetuto - gli apprestamenti, le attrezzature di cantiere, le recinzioni, e quanto altro presente in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri di Ditte ed Enti che eseguono lavori di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti esercenti;
- l'immediato ripristino giornaliero delle recinzioni eventualmente danneggiate da atti vandalici, da imbrattamenti e/o manovre accidentali dei mezzi di cantiere;
- gli smontaggi e i ripristini a fine lavori.

Gli oneri e le spese conseguenti alle prescrizioni del presente articolo graveranno sull'Appaltatore anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori e fino alla restituzione delle aree alla Committente.

ARTICOLO 15 - RISERVE DELL'APPALTATORE

1. A specificazione di quanto previsto nell'art. 35 comma 1 delle C.G.C., ove l'origine della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva deve essere formulata a pena di decadenza entro 15 giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti continuativi stessi.
2. Salva l'applicazione dell'art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e salva comunque e in ogni caso l'esclusione della competenza arbitrale, le riserve dell'Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore dei lavori non abbia, con apposito Ordine di servizio, comunicato l'accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve. In nessun caso troverà applicazione il comma 16 del menzionato art. 240

del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

3. I compensi massimi che saranno eventualmente corrisposti ai componenti della commissione di cui all'art. 240, comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è pari al 30% (trenta per cento) dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al D.M. 398/2000.
4. In ogni caso il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.

ARTICOLO 16 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA - OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

1. Accettazione del progetto definitivo allegato al contratto.

L'Appaltatore accetta, con la firma del presente contratto, nella sua interezza il progetto definitivo posto a base di gara e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne singolarmente verificato ogni elaborato, tutti trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche stabilite per tale livello di progettazione, ai sensi del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. L'Appaltatore riconosce, pertanto, il progetto definitivo come perfettamente idoneo per lo sviluppo del progetto esecutivo e riconosce altresì perfettamente realizzabili i lavori in esso descritti, assumendo, in tal senso, piena e completa responsabilità sulla loro esecuzione.

2. Fasi, termini e principi da seguire nella redazione del progetto esecutivo.

2.1 Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, si darà luogo alla consegna delle prestazioni con apposito ordine di servizio nel quale Centostazioni disporrà che l'Appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo con le modalità indicate nel presente articolo.

2.2 Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel rispetto:

- a) del presente contratto e dei suoi allegati, in particolare delle allegate Specifiche Tecniche per la redazione della progettazione esecutiva (all. n. 3);
- b) del progetto definitivo;
- c) dell'offerta tecnica e temporale presentata in gara dall'Appaltatore e di tutti i dati ivi contenuti.

2.3 Il progetto esecutivo sarà redatto in coerenza con quanto disposto dal D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. in materia di progettazione.

2.4 L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, implicitamente dichiara che gli elaborati di cui al precedente punto 2.2. sono idonei e sufficienti a consentirgli di assumere l'impegno di cui al successivo punto 2.5.

2.5 Unitamente agli elaborati finali del progetto esecutivo l'Appaltatore consegnerà a Centostazioni un atto d'impegno nel quale confermerà le principali ipotesi del progetto definitivo o preciserà le modifiche ritenute necessarie, assumendo la responsabilità dell'esecuzione dell'opera per le quantità ed i prezzi desumibili dal progetto esecutivo nonché i rischi di ulteriori variazioni in sede di esecuzione delle opere.

2.6 Termini di consegna degli elaborati.

- a) Entro 5 gg. dall'emissione dell'ordine di servizio di cui all'art. 140, comma 1 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., l'appaltatore dovrà presentare un programma particolareggiato delle attività di

progettazione, con l'indicazione dei tempi previsti per la redazione degli elaborati, in linea con le tempistiche contrattuali e condivisi con la direzione tecnica di Centostazioni;

b) la consegna del progetto esecutivo a Centostazioni dovrà essere completata entro e non oltre ___ (___) giorni dalla data dell'Ordine di Servizio di cui al precedente punto 2.1. secondo l'offerta temporale presentata dall'Appaltatore. Per ogni giorno di ritardo sul completamento di tale consegna l'Appaltatore incorrerà nella penale di cui all'articolo 20 punto 2.1.

2.7 Il progetto esecutivo non potrà, inoltre, modificare i tempi di realizzazione dell'opera fissati nel Cronoprogramma allegato al progetto definitivo opportunamente ridotti in considerazione dell'Offerta temporale presentata in gara dall'Appaltatore, salvo i casi di variante approvata da Centostazioni. Potranno, inoltre, essere contratti esclusivamente i tempi di ciascuna fase indicati nell'elaborato SC01. Non sarà quindi possibile modificare il numero e la sequenza delle singole fasi.

3. Modalità di redazione e consegna

3.1 Il progetto esecutivo andrà redatto e consegnato secondo quanto indicato nelle Specifiche tecniche per la redazione della progettazione esecutiva (all. n. 3).

4. Procedure amministrative

4.1 Rientrano negli obblighi del progettista la ricognizione di tutte le procedure e la predisposizione della documentazione occorrente ai fini dell'acquisizione di autorizzazioni, approvazioni, permessi nulla osta, afferenti il progetto in base alle disposizioni normative vigenti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, titoli abilitativi, in materia edilizia (permessi di costruire, DIA) varianti urbanistiche, pareri e/o autorizzazioni connesse alla tutela di beni soggetti a vincoli, pareri e nulla osta di competenza di Vigili del Fuoco, ASL ecc. Rientrano, altresì, negli obblighi del progettista l'attività di assistenza a Centostazioni nei rapporti con le Autorità ed Enti competenti al rilascio dei provvedimenti sopra richiamati, nonché il supporto tecnico necessario per la definizione di eventuali problematiche legate ai contenuti del progetto ed alle modalità esecutive per tutta la durata dei lavori. Il progettista dovrà altresì assicurare la partecipazione di personale qualificato agli incontri organizzati presso dette Autorità ed Enti ovvero presso Centostazioni stessa.

5. Approvazione del progetto esecutivo dell'Appaltatore.

5.1 Ai fini della approvazione del progetto esecutivo, gli elaborati dovranno essere sottoposti a Centostazioni appena completati e nel rispetto di quanto previsto nel programma di cui al precedente punto 2.6.

5.2 Centostazioni avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni e di richiedere le modifiche ritenute necessarie, nei tempi e con le modalità riportate nelle Specifiche Tecniche per la progettazione esecutiva (all. n. 3), che saranno introdotte nei progetti a cura e spese dell'Appaltatore, senza che questi possa, per conseguenti eventuali intralci o ritardi sullo sviluppo dei lavori, avanzare pretese di indennizzi o rimborsi o richiedere l'esonero dal pagamento delle penalità contrattualmente previste.

5.3 Qualora il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approva-

zione, il contratto è risolto di diritto per inadempimento dell'Appaltatore. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, Centostazioni ha facoltà di recedere dal contratto.

6. Oneri diversi a carico dell'Appaltatore.

6.1 L'Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere descritte negli elaborati di progetto esecutivo se non avrà ricevuto in restituzione gli elaborati stessi approvati da Centostazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto – parte prima, con apposto il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE".

6.2 In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE" nell'ultima versione approvata da Centostazioni e non potranno essere eseguite opere difformi da tale progetto.

6.3 Fermo il disposto dell'art. 20.4 delle CGC, l'approvazione da parte di Centostazioni di qualsiasi elaborato redatto dall'Appaltatore non esime quest'ultimo dalle proprie responsabilità in ordine alla realizzazione di opere e impianti nel rispetto del progetto esecutivo approvato, ed in ordine alla rispondenza delle stesse alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità alle normative vigenti.

6.4 Si intendono compresi e compensati, nell'importo di cui all'articolo 6, lettera a, del presente contratto tutte le spese, gli onorari e le maggiorazioni previste nelle tariffe professionali, comunque occorrenti per la progettazione esecutiva, ivi comprese le variazioni progettuali nonché gli elaborati di dettaglio, i disegni di cantiere, i rilievi e le indagini integrative, le relazioni, le prove, le sperimentazioni ed ogni altro adempimento previsto nel presente articolo, o comunque integrative e strumentali per la redazione del progetto esecutivo ivi compresa la progettazione relativa alle eventuali varianti o modifiche tecniche resesi necessarie in corso d'opera. Si intendono altresì compensate tutte le spese relative alla redazione di bozze, di elaborati grafici e documentali provvisori fino alla redazione finale degli elaborati ed alla fornitura di tutte le copie, sia cartacee sia su supporto informatico, nel numero previsto dalla documentazione d'appalto, le spese di trasferta ed ogni altra comunque occorrente per l'esecuzione delle attività.

6.5 Disegni "as built" ("come costruito")

L'appaltatore entro 60 giorni dalla ultimazione dei lavori è tenuto a fornire a Centostazioni una copia completa del progetto realmente eseguito che recepisca tutte le eventuali modifiche apportate in corso d'opera con le modalità di cui all'art. 2.3 del Capitolato Speciale d'appalto – parte prima.

ARTICOLO 17 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA- DIMINUZIONE DEI LAVORI – NUOVI PREZZI

Per le varianti in corso d'opera trovano applicazione gli artt. 36, 37 e 38 delle C.G.C., in quanto non modificati dal presente articolo.

1. Varianti in corso d'opera.

1.1 Qualora Centostazioni approvi l'esecuzione di una variante che determini un aumento dell'importo contrattuale, si procederà alla sottoscrizione di specifico atto aggiuntivo al presente contratto, sottoscritto dalle parti, a conferma dell'adozione della variante stessa.

1.2 E' facoltà di Centostazioni disporre che l'Appaltatore esegua lavori in misura inferiore a quanto previsto nel progetto, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

1.3 Nell'ipotesi di variante che determini un aumento dell'importo del contratto, all'ordine di effettuare lavori in variante, che deve contenere gli estremi dell'atto aggiuntivo al contratto, deve essere allegata specifica perizia, completa dei relativi elaborati di variante.

1.4 L'appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione agli ordini di variante, fatta salva l'iscrizione di riserve nei modi e nei tempi stabiliti all'art. 35 delle C.G.C.

1.5 Per la determinazione della maggiore o minore spesa relativa a ciascuna variante, sarà redatta specifica perizia. Nella menzionata perizia, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi netti di contratto ovvero, solo in caso di nuovi prezzi, i prezzi di cui al successivo paragrafo 2, nell'ordine di prevalenza ivi indicato.

1.6 Non costituiscono varianti gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro il dieci per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che, in ogni caso, non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Qualora il Direttore dei lavori intenda disporre modifiche di dettaglio di cui al precedente comma per le quali sia necessario preliminarmente richiedere autorizzazioni, effettuare indagini, saggi, rilievi, redazione di calcoli, di elaborati grafici, relazioni, computi metrici e quant'altro, potrà ordinare all'Appaltatore l'esecuzione di tali attività. L'Appaltatore sarà tenuto ad effettuare quanto richiesto, nel termine prescritto dal Direttore dei lavori nel predetto ordine di servizio.

I computi metrici dovranno essere redatti utilizzando i prezzi di cui al successivo paragrafo 2.

Il Direttore dei lavori, esaminata la documentazione prodotta, potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere di non dare corso a tutto o parte delle modifiche di dettaglio inizialmente preventivate.

1.7 Qualora la variante derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore, sono a suo totale carico, oltre all'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nell'ultimazione dei lavori e gli ulteriori danni subiti da Centostazioni.

1.7 L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori in variante dovrà comunicare, alla compagnia di assicurazione che ha emesso le polizze di cui all'art. 12 del presente contratto nonché al soggetto che ha emesso la cauzione definitiva di cui all'art. 11 dello stesso, con raccomandata a.r., i lavori medesimi. Di tale comunicazione, l'Appaltatore dovrà inviare copia a Centostazioni nei sette giorni successivi all'invio, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

2. Nuovi prezzi

2.1 Qualora per modifiche tecniche o varianti, sia necessario eseguire una tipologia di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di tipo diverso da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno determinati, in ordine di priorità, come segue:

- Elenchi prezzi di cui all'art. 4 punto 8 (n. 3 – Meccanico, Edile ed Elettrico);
- Tariffe Ferrovie dello Stato S.p.A.;
- Elenco Prezzi DEI;
- Elenchi prezzi della Regione Lombardia;
 - ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel computo metrico estimativo facente parte del progetto esecutivo;
 - ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi, quando sia impossibile la comparazione.

Quanto sopra, comunque, avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle procedure aziendali del Gruppo Ferrovie dello Stato.

2.2 Gli oneri per la sicurezza connessi ad eventuali lavorazioni in variante saranno specificamente determinati e computati qualora la variante stessa comporti apprestamenti e opere afferenti la sicurezza diversi da quelli previsti nel piano di sicurezza e coordinamento posto a base di gara, come eventualmente modificato in corso d'opera. In tal caso, i relativi prezzi unitari saranno determinati con le modalità di cui al precedente comma 1 del presente paragrafo.

Qualora le opere in variante non comportino modifiche agli apprestamenti ed alle attività correlate alla sicurezza non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun onere aggiuntivo a titolo di oneri per la sicurezza.

3. Aumento dei lavori appaltati

3.1 Ove le varianti siano riconducibili ad errori o omissioni del progetto definitivo, Centostazioni potrà disporre la risoluzione del contratto e l'indizione di una nuova gara. Tale facoltà sarà esercitabile se l'errore progettuale determini un aumento dell'importo contrattuale contenuto nell'ambito di un quinto dello stesso. Nel predetto caso, l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento dei lavori eseguiti, valutati con i prezzi di contratto.

3.2 In relazione a quanto previsto dall'art. 38.6 delle C.G.C., si precisa che le maggiori opere eseguite dall'Appaltatore, eccedenti il 20% dell'importo dell'appalto, saranno remunerate agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto anche qualora l'Appaltatore medesimo abbia proseguito i lavori non avendo ricevuto la comunicazione di cui al comma 4 del menzionato art. 38 delle C.G.C.

ARTICOLO 18 - PROGRAMMAZIONE ESECUTIVA E CONTROLLO AVANZAMENTO LAVORI

1. L'Appaltatore è tenuto, contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo, a presentare il Programma esecutivo redatto nel rispetto del Cronoprogramma allegato al presente contratto e secondo quanto di seguito indicato.
2. Il Programma esecutivo dovrà essere articolato nel rispetto del termine utile di cui all'articolo 19 del presente contratto, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dal progetto esecutivo approvato, dal Cronoprogramma e da quanto stabilito con il presente contratto e dall'art. 19 delle C.G.C.
3. Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma esecutivo verrà applicata la penale stabilita dall'articolo 20 punto 2.1 del presente contratto, da effettuarsi con il primo stato di avanzamento lavori utile.
4. Centostazioni, con le stesse modalità previste per la verifica e l'approvazione del progetto esecutivo, effettuerà le proprie verifiche, ivi inclusa la razionale distribuzione delle risorse prevista dall'Appaltatore e ne comunicherà l'esito all'Appaltatore stesso che provvederà, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ad apportare le eventuali modifiche richieste.
5. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale di cui all'articolo 20 punto 2.2 del presente contratto.
6. Una volta emesso nella sua versione finale ed approvato dal Direttore dei lavori, il suddetto Programma esecutivo costituirà il riferimento da seguire per tutta la durata dell'appalto, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate dal Direttore dei lavori.
7. Le riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo dell'appalto.
8. Qualora il Direttore dei lavori, durante l'esecuzione dei lavori, riscontrasse carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto alle previsioni suddette, che possano incidere negativamente sul programma, il Direttore dei lavori stesso le segnalerà con Ordine di servizio cui l'Appaltatore è tenuto a dare tempestivo adempimento.
9. Qualora qualsiasi ritardo derivante dalle suddette carenze perdurasse, producendo ulteriore ritardo, Centostazioni avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c.
10. Il controllo dell'avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato per confronto con i lavori programmati e definiti nel programma esecutivo, sulla base dei tempi previsti nel programma stesso e delle quantità percentuali di scostamento tra le quantità programmate e quelle realizzate.

11. Ogni trimestre sarà effettuato un contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore per confrontare l'avanzamento dei lavori con il Cronoprogramma. Di tale contraddittorio sarà redatto specifico verbale.
12. Nel relativo verbale, nel caso di ritardo nell'avanzamento dei lavori, l'Appaltatore produrrà le proprie giustificazioni e le azioni correttive da intraprendere per recuperare il ritardo. In difetto, Centostazioni avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c..

ARTICOLO 19 - TERMINE UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PROROGHE

I termini finali e parziali per la realizzazione e l'ultimazione della progettazione esecutiva sono stabiliti al precedente articolo 16.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in __ (__) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo l'offerta temporale presentata in gara dall'Appaltatore.

Nella fissazione del termine di esecuzione l'Appaltatore ha tenuto conto anche del normale andamento sfavorevole stagionale.

Non sono ammesse proroghe ai termini indicati nel presente articolo, salvo quanto stabilito all'art. 26, comma 4, delle C.G.C.

ARTICOLO 20 - PENALITA'

1. Scaduto infruttuosamente il termine di ultimazione dei lavori, di cui al precedente art. 19, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo risultante dalla somma dell'importo dei lavori di realizzazione di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) e dei relativi oneri della sicurezza di cui all'art. 6 comma 1 lett. c). L'Appaltatore inoltre, incorrerà nelle penali in appresso stabilite, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza contrattuale indicata:
 - 2.1) per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto esecutivo e/o del programma esecutivo di cui all'art. 18, comma 1 e/o del "Piano di rispetto ambientale", di cui all'art. 14.2.2: una penale pari allo 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo complessivo dell'appalto di cui all'art. 6;
 - 2.2) per ogni giorno di ritardo nella presentazione delle eventuali modifiche al progetto esecutivo, al programma esecutivo, di cui all'art. 18 ed al "Piano di rispetto ambientale" di cui all'art. 14, richieste da Centostazioni: una penale pari allo 0,3‰ (tre per mille) dell'importo complessivo dell'appalto di cui all'art. 6;
 - 2.3) per ogni giorno di ritardo nella consegna della campionatura esecutiva dei materiali di cui al capitolo 3 del Capitolato Speciale d'appalto, una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo complessivo dell'appalto di cui al precedente art. 6. Le previsioni di cui al menzionato capitolo 3 del Capitolato Speciale si applicano per tutti i lavori compresi nell'appalto;
 - 2.4) per la riconsegna del cantiere in caso di risoluzione del contratto in danno o di recesso unilaterale di Centostazioni, salvo il raddoppio della penale, di cui all'art. 61, comma 1, delle "C.G.C.": una penale pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo complessivo dell'appalto di cui all'art. 6, per ogni giorno di ritardo.
3. Tutte le penali previste nel contratto per ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, sono distinte e cumulabili, fino alla concorrenza massima pari al 10 % (dieci per cento), dell'importo complessivo dell'appalto di cui all'art. 6, oltre la quale Centostazioni potrà risolvere il contratto per inadempimento dell'Appaltatore.
4. In ogni caso, l'applicazione della penale, non esclude la facoltà di Centostazioni di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato e che, comunque, non può superare l'importo del contratto.

ARTICOLO 21 - COSTATAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI – PROVE E VERIFICHE – VERBALI DI ULTIMAZIONE

1. L'Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta a Centostazioni della data in cui saranno completati i lavori e le prestazioni. Alla data di scadenza del termine utile dovranno essere stati eseguiti i collaudi statici, provati gli impianti, effettuate le constatazioni.
2. Dalla data indicata sul verbale di ultimazione relativo al termine contrattuale di ultimazione dei lavori, avrà inizio il periodo di garanzia di cui all'articolo 27 delle C.G.C., che avrà durata sino alla data di approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, fatta salva la maggior durata dimesi eventualmente offerta dall'Appaltatore in fase di gara decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo.
3. Durante il periodo di garanzia di cui al precedente punto 2, l'Appaltatore è tenuto a garantire il buon funzionamento delle opere ed impianti realizzati.
4. Nel caso, durante il periodo di garanzia, vengano riscontrati difetti alle opere realizzate od ai materiali messi in opera l'Appaltatore, a semplice richiesta da parte di Centostazioni, dovrà intervenire entro le ventiquattro ore successive alla richiesta stessa per eliminare i difetti riscontrati.
5. In caso di inadempienza dell'Appaltatore, Centostazioni potrà intervenire direttamente ponendo a carico dell'Appaltatore stesso le relative spese ed oneri, senza che ciò costituisca motivo di eccezione, da parte dell'Appaltatore stesso, sulla operatività della garanzia di cui all'art. 27 delle C.G.C.
6. Centostazioni si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna l'opera anteriormente alle operazioni di collaudo o di verifica della regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 48.6 delle C.G.C.

ARTICOLO 22 - COLLAUDO – REGOLARE ESECUZIONE

1. Il collaudo ovvero la verifica della regolare esecuzione sono effettuati entro il termine di un anno dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo sono disciplinate dagli articoli 48 e seguenti delle C.G.C.
2. Il Collaudatore o la Commissione di collaudo sono nominati da Centostazioni, ed hanno la facoltà di procedere, anche in corso d'opera, a tutte le verifiche che riterranno opportune. Tutte le spese ed oneri connessi allo svolgimento del collaudo ovvero alla verifica della regolare esecuzione, compresi gli eventuali ripristini delle opere danneggiate e la messa a disposizione di macchinari ed apparecchiature, sono a carico dell'Appaltatore.
3. Centostazioni si riserva la facoltà di effettuare il collaudo ovvero la verifica della regolare esecuzione anche tenendo conto della certificazione di qualità dei materiali e dei componenti impiegati.

ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

1. Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 60 delle C.G.C., costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. il ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione della progettazione esecutiva e/o dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida ai sensi dell'articolo 33 delle C.G.C. e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni impartite da Centostazioni entro un termine non inferiore ai quindici giorni o entro il diverso tempo di volta in volta stabilito da Centostazioni stessa.
2. Centostazioni ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'Appaltatore che comportano gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, previa diffida ai sensi dell'articolo 33 delle C.G.C. e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui Centostazioni abbia dichiarato all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende avvalersi della clausola risolutiva.

ARTICOLO 24 – DOMICILIO

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in, Via, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si intenderà trasferito presso il Municipio di, salva l'applicazione dell'art 4.3 delle Condizioni generali. L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in

2. Centostazioni - la cui denominazione anagrafica tributaria è “Centostazioni Società per Azioni” - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma – Via Bartolomeo Eustachio n. 8 - 00161 ROMA; partita I.V.A. e codice fiscale n. 06473791009.

ARTICOLO 25 - TRASPARENZA DEI PREZZI – AUDITING

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.

3. L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attinente al presente contratto, ordinata in conformità agli schemi che gli verranno trasmessi da Centostazioni e documentata ai sensi di legge. Detta contabilità dovrà consentire in ogni momento idonee verifiche da parte di Centostazioni e/o da soggetto terzo da questa incaricato, presso i propri uffici, impianti o cantieri. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione di Centostazioni e/o del soggetto da questa incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili ed a facilitare in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

4. A semplice richiesta di Centostazioni, l'Appaltatore si impegna altresì a fornire tutte le notizie relative alle subcommesse aperte o da aprire a carico del contratto con l'indicazione del soggetto responsabile designato.

ARTICOLO 26 - IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchiatura, macchine e quant'altro che vengano messe a sua disposizione da Centostazioni o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente

contratto per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, finché le informazioni delle quali lo stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è altresì responsabile nei confronti di Centostazioni per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza. L'Appaltatore è tenuto a risarcire a Centostazioni tutti i gli eventuali danni conseguenti.

E' pure fatto divieto all'Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi, capitolati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano a Centostazioni senza prima avere ottenuto il benestare scritto sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi di Centostazioni stessa, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

ARTICOLO 27 - PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, LICENZE E BREVETTI

1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, documenti, elaborati progettuali, nessuno escluso e compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli attinenti il settore dell'informatica, rimangono di proprietà di Centostazioni sin dal momento della loro redazione, la quale potrà utilizzarli anche per la realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in funzione dei quali tali documenti sono stati elaborati.

L'Appaltatore si impegna a conservare nei suoi archivi, a disposizione di Centostazioni, per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, tutti gli elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati nel corso delle prestazioni medesime.

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti. Parimenti è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare tali documenti per finalità che non siano connesse all'esecuzione del presente disciplinare.

2. Qualora l'Appaltatore produca nuovi prodotti o invenzioni brevettabili, al medesimo verrà riconosciuto il solo diritto di essere "autore", mentre la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a Centostazioni.

Centostazioni si riserva la proprietà di metodiche operative o applicative originali e l'acquisizione dei relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di fini istituzionali, sia per l'eventuale commercializzazione del prodotto originale realizzato e dei beni acquisiti, senza che ciò determini a favore dell'Appaltatore compensi ed indennità di sorta.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne Centostazioni da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi per contraffazione o violazione di diritti di brevetto nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

ARTICOLO 28 - TUTELA DELLE PERSONE - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati a seguito della sottoscrizione del presente contratto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione dell'accordo stesso, ovvero per finalità commerciali (statistiche, ricerche di mercato, trasferimento dei dati a società esterne che, per conto dei contraenti, curino azioni di marketing ecc.), ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo, le parti stesse precisano che: l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto; hanno preso atto del testo dell'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti; per l'Appaltatore titolare del trattamento è e responsabile del trattamento è, nato a, il; per Centostazioni titolare del trattamento è Centostazioni S.p.A. e responsabili del trattamento sono il responsabile della Business Unit Engineering ed il responsabile

della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE

E' esclusa la competenza arbitrale.

Qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà devoluta, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

Roma li,

Per Centostazioni

Per l'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di conoscere e specificamente approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. tutte le clausole contenute nei seguenti articoli:

articolo 2 oggetto;

articolo 3 condizioni particolari di contratto;

articolo 4 documenti facenti parte del contratto;

articolo 5 rappresentanti dell'appaltatore;

articolo 6 importo;

articolo 7 corrispettivi;

articolo 8 invariabilità dei prezzi;

articolo 9 pagamenti;

articolo 10 cessione dei crediti;

articolo 12 polizze assicurative;

articolo 13 subappalto;

articolo 14 adempimenti dell'appaltatore in materia di manodopera e di antinfortunistica - sicurezza-ambiente;

articolo 15 riserve dell'appaltatore;

articolo 16 Progettazione esecutiva - Obblighi e oneri dell'appaltatore

articolo 17 varianti in corso d'opera - diminuzione dei lavori – nuovi prezzi;

articolo 18 programmazione esecutiva e controllo avanzamento lavori,

articolo 19 termine utile per l'esecuzione dei lavori – proroghe,

articolo 20 penalità;

articolo 21 constatazione del completamento dei lavori - prove e verifiche - verbali di ultimazione;

articolo 23 risoluzione del contratto per gravi inadempimenti e irregolarità;

articolo 25 trasparenza dei prezzi – auditing;

articolo 26 impegno di riservatezza;

articolo 27 proprietà dei documenti, licenze e brevetti;

articolo 29 Foro competente.

Roma, li,

Per l'Appaltatore